

Accordo per la gestione dell'infrastruttura di calcolo scientifico denominata “CloudVeneto”

TRA

L'Università degli Studi di Padova, con sede legale in via VIII Febbraio 1848, n. 2 - 35122 Padova, C.F. 80006480281 - P. IVA 00742430283, legalmente rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Daniela Mapelli, (di seguito “Università” o “Ateneo”)

E

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con sede legale in Frascati (Roma), Via Enrico Fermi n. 54 - 00044, CF 84001850589 – P.IVA 04430461006, legalmente rappresentato dal Presidente p.t., Prof. Antonio Zoccoli, (di seguito “INFN”) a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.17860 del 24 giugno 2026

(di seguito singolarmente anche definite “Parte” e congiuntamente “Parti”)

Premesse

- a) L'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare hanno stipulato in data 30 aprile 2020 una convenzione quadro, di durata settennale a decorrere dal 26 maggio 2020, per l'ospitalità della locale Sezione dell'INFN e collaborano da lunga data, anche attraverso specifiche Convenzioni, allo svolgimento di attività scientifiche di comune interesse nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché alla ricerca e sviluppo tecnologico pertinenti alle attività di tali settori;
- b) l'Università degli Studi di Padova ha finanziato nel 2013 un progetto denominato “Piattaforma Cloud per l'erogazione di risorse e servizi configurabili di calcolo scientifico” nell'ambito del bando denominato “attrezzature scientifiche finalizzate alla ricerca”. Il progetto vedeva coinvolti dieci Dipartimenti afferenti alle scuole di Scienze ed Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova, la Sezione di Padova dell'INFN (di seguito INFN-PD), e i Laboratori Nazionali di Legnaro dell'INFN (di seguito INFN-LNL);
- c) a seguito del finanziamento ricevuto i suddetti Dipartimenti (Fisica e Astronomia -DFA, Biologia - DiBIO, Geoscienze, Ingegneria dell'Informazione- DEI, Ingegneria Civile e Ambientale - ICEA, Matematica - DM, Medicina Molecolare - DMM, Scienze biomediche - DSB, Scienze Chimiche - DISC, Scienze del Farmaco - DSF) e le strutture INFN coinvolte hanno sottoscritto in data 25/05/2015 una Lettera d'intenti nella quale si impegnano a collaborare per lo sviluppo, messa in opera e sperimentazione di una “Infrastruttura pilota di elaborazione dati Cloud a Padova”;

- d) l'infrastruttura acquistata con tale finanziamento è stata ubicata nella sala CED del Dipartimento di Fisica e Astronomia, sita in Via F. Marzolo, 8, 35131 Padova;
- e) successivamente si è realizzata la fusione tra questa infrastruttura ed una analoga, denominata "Cloud Area Padovana", di proprietà dell'INFN di Padova e Legnaro. La nuova infrastruttura risultante da questa fusione, di seguito denominata "*CloudVeneto*", è diventata operativa nel 2015 ed è stata ubicata presso la sala CED del Dipartimento di Fisica e Astronomia, sita in via F. Marzolo, 8, 35131 Padova, e presso la sala CED dei Laboratori Nazionali dell'INFN, sita in viale dell'Università, 2, 35020 Legnaro (PD);
- f) nel 2023 l'Università degli Studi di Padova ha destinato un finanziamento dedicato pari a 140.000 euro per la sostituzione dell'hardware di sua proprietà, presente nella nuova infrastruttura, diventato ormai obsoleto;
- g) a seguito di tale investimento, le risorse acquistate da UNIPD dell'infrastruttura "*CloudVeneto*" possono essere utilizzate da tutti i docenti dell'Università degli Studi di Padova e dal personale strutturato che ne richieda l'accesso per attività di ricerca;
- h) tenuto conto che per la gestione dell'originaria struttura di CloudVeneto la sopra citata Lettera di intenti aveva previsto:
- un "Comitato di controllo" del progetto composto da un rappresentante per ognuno dei dieci Dipartimenti inizialmente coinvolti e per le Sezioni di Padova e Legnaro di INFN;
 - un "Comitato di Gestione" dell'infrastruttura composto da quattro membri designati tra i Dipartimenti partecipanti e delle due sezioni dell'INFN di Padova e Legnaro, da un Coordinatore scientifico e da un Responsabile tecnico dell'Infrastruttura;
 - un gruppo di tecnologi e tecnici INFN e UNIPD incaricati della gestione tecnica dell'infrastruttura;
- i) preso atto che, terminata la fase di sperimentazione dell'Infrastruttura, l'evoluzione ed implementazione della medesima ha portato al coinvolgimento di un crescente numero di Strutture dell'Ateneo e di utenti dell'INFN interessati ad utilizzare l'Infrastruttura vi è la necessità di rideterminare il coordinamento tra le Parti, le modalità di utilizzo e di funzionamento dell'Infrastruttura stessa nonché di definire apposite policy sul trattamento dei dati personali degli utenti;
- j) le Parti, ritengono opportuno stipulare, nell'ambito di attuazione della Convenzione quadro del 2020 sopra richiamata, un accordo per regolare la condivisione della gestione dell'infrastruttura "*CloudVeneto*" nella sua nuova configurazione

CON IL PRESENTE ATTO DICHIARANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Finalità

INFN e UNIPD concordano di collaborare per la condivisione della gestione dell'infrastruttura "CloudVeneto" – di seguito indicata come "Infrastruttura" - definendo con tale accordo modalità e termini di utilizzo della medesima.

Art. 3 - Risorse umane, strumentali ed economiche

1. INFN e UNIPD, concorrono al funzionamento dell'Infrastruttura ciascuno con proprio personale mettendo a disposizione la strumentazione già presente in CloudVeneto acquisita da ciascuna parte su fondi propri.
2. In particolare, UNIPD mette a disposizione:
 - le attrezzature di cui all'**Allegato n.1**;
 - la sala CED ubicata presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia di via F. Marzolo 8, Padova, di cui concede l'accesso al personale autorizzato alla manutenzione e sostituzione della strumentazione ivi presente.
3. L'INFN mette a disposizione:
 - le attrezzature scientifiche di cui all'**Allegato n. 2**.
 - la sala CED ubicata presso i Laboratori Nazionali di Legnaro, di cui concede l'accesso al personale autorizzato alla manutenzione e sostituzione della strumentazione ivi presente.
4. La strumentazione divenuta obsoleta sarà dismessa a cura della Parte che ne è proprietaria secondo gli adempimenti previsti dalla rispettiva normativa di riferimento e modificando coerentemente gli allegati sopra richiamati.
5. L'aggiornamento degli allegati verrà di volta in volta approvato dal Comitato di Gestione che provvederà a trasmettere ad entrambe le Parti l'allegato conseguentemente modificato e sottoscritto dal Coordinatore del Comitato stesso.
6. Ulteriori attrezzature, anche in sostituzione di quelle obsolete, potranno essere acquistate dalle Parti sui propri bilanci, anche in maniera disgiunta, e messe a disposizione di CloudVeneto. Potranno altresì essere acquisite ulteriori attrezzature e quant'altro necessario per il funzionamento dell'Infrastruttura con fondi di propria titolarità e/o con contributi di terzi previo accordo tra le Parti.
7. Altre risorse strumentali ed economiche possono provenire dai contributi finanziari di Enti pubblici e privati finalizzati all'attuazione di specifici progetti di ricerca.

Art. 4 - Gestione delle risorse e Supporto al Servizio

1. Le Parti concordano di collaborare per la gestione dell'infrastruttura "CloudVeneto", per le esigenze delle attività di ricerca di comune interesse, o di interesse delle singole parti.
2. Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Infrastruttura, ciascuna Parte provvede alla gestione delle proprie risorse strumentali, come descritte negli allegati al presente Accordo, curandone la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e sostenendone la relativa spesa.
3. Nell'ambito del Comitato di Gestione di cui all'art. 8, le Parti concordano di volta in volta le modalità di reciproca messa a disposizione delle proprie risorse presenti nell'Infrastruttura
4. L'integrazione di nuove risorse in CloudVeneto, acquistate da una delle due Parti o congiuntamente da entrambe le Parti, dovrà essere preventivamente concordata e autorizzata dal Comitato di gestione.

Art. 5 - Assicurazione e sicurezza

Con riferimento alle coperture assicurative e la disciplina degli aspetti concernenti la sicurezza si rinvia alla disciplina prevista nella convenzione quadro del 2020 e successive eventuali modifiche.

Art. 6 – Assetto organizzativo

1. Concorrono alla gestione dell'Infrastruttura, secondo le rispettive competenze declinate negli articoli seguenti, il Comitato di Gestione, il Gruppo Tecnico e il Comitato Scientifico allargato, ciascuno presieduto da un proprio Coordinatore.
2. Ciascun membro componente rispettivamente dei Comitati e del Gruppo Tecnico resta in carica dalla designazione sino la scadenza del presente Accordo. In caso di sostituzione, il nuovo componente resterà in carica a decorrere dal termine del mandato del componente sostituito fino alla scadenza dell'Accordo.
3. I membri del Comitato di Gestione e del Gruppo Tecnico saranno designati entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo, mentre quelli del Comitato Scientifico Allargato entro 90 giorni dalla costituzione del Comitato di Gestione.

Articolo 7 - I Coordinatori

1. I Coordinatori, individuati e nominati secondo le modalità precisate negli articoli successivi, coordinano e supervisionano, secondo le rispettive competenze, le attività dell'infrastruttura e convocano le riunioni dei propri comitati.
2. L'incarico dei Coordinatori decorre dalla nomina e termina in corrispondenza della scadenza del presente Accordo.
3. I Coordinatori:
 - a. Coordinano l'attuazione delle decisioni assunte dal Comitato Scientifico, dal Comitato di Gestione e dal Gruppo Tecnico;
 - b. sottopongono a entrambe le Parti, entro il mese di gennaio, una relazione congiunta sull'attività svolta nell'anno precedente tramite l'impiego delle risorse dell'Infrastruttura.
4. In comprovati casi di urgenza, ciascun Coordinatore può effettuare, sotto la propria responsabilità, atti di competenza del proprio Comitato di riferimento, secondo i casi e le modalità definite dal Comitato stesso.

Art. 8 - Il Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione coordina e supervisiona tutte le attività gestionali riferite all'utilizzo dell'Infrastruttura non prettamente tecniche o scientifiche che sono invece di pertinenza, rispettivamente del Gruppo Tecnico e del Comitato Scientifico.
2. Il Comitato di Gestione è composto da n. 2 membri dell'INFN e n.2 membri dell'Università individuati tra il personale strutturato di ciascuna Parte. Tali membri vengono designati rispettivamente dalla Rettrice per l'Ateneo e dal Presidente per l'INFN.
3. I membri del Comitato di Gestione, eleggono il proprio Coordinatore che provvederà a coordinare anche il Comitato Scientifico Allargato.
4. Il Comitato di Gestione si riunisce quando necessario (e comunque almeno una volta al mese) e adotterà gli opportuni workflow necessari al buon funzionamento del comitato stesso per rispondere alle esigenze di gestione.
5. Il Comitato di Gestione ha il compito e la responsabilità di adottare il Sistema di gestione per il rischio delle informazioni, comprensivo delle linee guida per la data protection, di adeguate misure di sicurezza organizzative e tecniche e delle Linee Guida Operative per regolare il concreto funzionamento dell'Infrastruttura, definendo a titolo esemplificativo e non esaustivo, le policies di accesso alle risorse, la gestione delle risorse economiche a disposizione per l'Infrastruttura, le modalità di utilizzo dell'Infrastruttura sia per le attività di interesse comune alle Parti sia per attività svolte dalla singola parte, nel rispetto della normativa vigente e regolamentare rispettivamente dell'Ateneo e dell'INFN, nonché della direttiva europea NIS 2, per:
 - supportare il calcolo scientifico per le esigenze delle attività di ricerca e dei progetti di comune interesse in ambito nazionale ed internazionale;

- supportare il calcolo scientifico per le attività di ricerca del personale, strutturato e non, di UNIPD e INFN;
- supportare il calcolo scientifico per le esigenze di altre Università ed Enti Pubblici di Ricerca nazionali ed internazionali, sulla base di accordi specifici definiti in accordo tra le Parti;
- supportare il calcolo scientifico per le esigenze di partner, pubblici e/o privati, di progetti a cui partecipano INFN e UNIPD, anche separatamente, sulla base di accordi specifici definiti in accordo tra le Parti;
- mantenere e rafforzare l'integrazione e la collaborazione con le e-infra locali, nazionali, europee ed internazionali, sviluppare ed implementare nuove tecnologie per il calcolo scientifico ad alte prestazioni per favorire le comunità scientifiche delle Parti;
- promuovere e svolgere attività di divulgazione, didattica e di alta formazione nel campo del calcolo ad alte prestazioni e dell'analisi dei dati.

6. Il Comitato provvederà inoltre a:

- dare indicazioni per la disciplina della proprietà dei risultati delle attività svolte dalle strutture delle Parti utilizzando l'Infrastruttura nell'ambito di rapporti tra le medesime o di rapporti tra le stesse e soggetti terzi, nel rispetto in ogni caso di quanto previsto dai regolamenti in materia dell'Università degli Studi di Padova e dalla Convenzione quadro del 2020;
- vagliare le richieste che esulano dalle politiche e regolamenti ordinari, quali richieste particolari di nuovi gruppi o esperimenti;
- definire l'allocazione di maggiori risorse;
- a nominare il Coordinatore del Gruppo Tecnico.

Art. 9 - Il Gruppo Tecnico

1. Il Gruppo Tecnico gestisce l'infrastruttura hardware e software e si occupa della concreta allocazione delle risorse agli utenti in base alle politiche definite dal Comitato Scientifico e dal Comitato di Gestione mediante le rispettive Linee guida.
2. Il Gruppo Tecnico paritetico è composto dal Coordinatore del Comitato di Gestione, da tecnologi e tecnici dell'INFN e dell'Università incaricati, da parte della rispettiva Struttura di afferenza, della gestione operativa dell'Infrastruttura e il cui nominativo verrà comunicato dal Responsabile della relativa Struttura al Comitato di Gestione.
3. Il Coordinatore del Gruppo Tecnico viene nominato dal Comitato di Gestione e individuato tra i componenti del Gruppo Tecnico stesso, il quale convoca le riunioni del Gruppo e ne stabilisce la cadenza e il funzionamento. Durante le riunioni del Gruppo Tecnico vengono pianificate le operazioni necessarie al pieno mantenimento della funzionalità dell'Infrastruttura e alla sua evoluzione, in termini di gestione hardware e software, operazioni che verranno effettuate dallo stesso Gruppo Tecnico.

Art. 10 - Il Comitato Scientifico Allargato

1. Il Comitato Scientifico ha il compito di definire le linee guida per lo sviluppo delle attività scientifiche svolte tramite l'Infrastruttura.
2. Il Comitato Scientifico è composto dal Coordinatore del Comitato di Gestione, dal Coordinatore del Gruppo Tecnico, da un membro per ogni Dipartimento Universitario interessato e da un membro della Sezione INFN di Padova e uno appartenente ai Laboratori Nazionali di Legnaro dell'INFN, designati dai Direttori delle loro rispettive strutture e da questi comunicati al Comitato di Gestione.
3. Il Comitato Scientifico è coordinato dal Coordinatore del Comitato di Gestione che provvede a convocarne le riunioni e ne stabilisce la cadenza e il funzionamento.

Art. 11 - Pubblicazioni e risultati

1. Per quanto attiene alle attività di ricerca di comune interesse o di interesse di una sola Parte, nel rispetto comunque di quanto disciplinato all'art.12 della convenzione quadro, le Parti si impegnano a dare la più ampia visibilità all'iniziativa incentivando gli utenti a riconoscere tra gli "Acknowledgement" delle loro pubblicazioni un esplicito riferimento all'uso dell'Infrastruttura.
2. La disciplina dei risultati della attività svolte dalla Parti mediante l'utilizzo dell'Infrastruttura viene regolata dal Comitato di Gestione, fermo restando quanto previsto all'art. 13 della convenzione quadro del 2020, nelle Linee guida operative, nel rispetto in ogni caso di quanto previsto dai regolamenti in materia dell'Università degli Studi di Padova e dell'INFN.

Art. 12 – Riservatezza

1. Ciascuna Parte si obbliga espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, a trattare come riservate le informazioni non pubbliche scambiate in ragione e/o occasione dello svolgimento dell'attività oggetto del presente Accordo, e pertanto a non rivelarle e/o divulgarle a terzi, in tutto o in parte e in alcun modo.
2. La natura riservata delle Informazioni, dei dati e delle conoscenze di cui al punto precedente dovrà essere evidenziata mediante timbro o indicazione dell'apposita dicitura "RISERVATO" o "CONFIDENZIALE".
3. Le Informazioni Riservate che siano trasmesse oralmente, potranno essere protette da questo Accordo soltanto qualora identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alla Parte Ricevente, con l'apposita dicitura "RISERVATO" o "CONFIDENZIALE" non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione orale.
4. Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, le Parti sono tenute ad informare i soggetti di cui al precedente comma dell'obbligo di riservatezza e ad acquisire dagli stessi un'apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza.
5. Inoltre, ciascuna parte è tenuta a:
 - impiegare ogni mezzo idoneo e porre in essere ogni atto e/o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni riservate non siano liberamente accessibili a soggetti terzi;
 - utilizzare le informazioni ricevute dall'altra Parte al solo scopo di svolgere l'attività oggetto del presente Accordo, restando espressamente esclusa ogni diversa utilizzazione;
 - non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, con qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, rapporti, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più informazioni riservate, salvo specifiche esigenze che discendano dall'esecuzione del presente Accordo, salvo espresso consenso scritto della Parte che ne abbia diritto;
 - a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni tipologia di materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "soggetti terzi" devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti e dai relativi ausiliari coinvolti nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.
7. Ove una Parte intenda comunicare a terzi le informazioni riservate ricevute dall'altra Parte, dovrà preventivamente richiedere autorizzazione scritta di quest'ultima, la quale potrà accordarla o negarla per un motivo non ingiustificato.

8. Non sono da ritenersi informazioni riservate, e come tali non sono coperte dall'obbligo di riservatezza le informazioni:
- che sono o diventano di pubblico dominio senza colpa della parte ricevente;
 - che una Parte possa dimostrare essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o comunque conosciute al di fuori del presente accordo;
 - che vengano sviluppate o formate da personale della Parte ricevente che non abbia avuto alcun accesso alle informazioni riservate scambiate dall'altra Parte;
 - in relazione alle quali è stata richiesta la pubblicazione o la rivelazione da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa; in tale ultimo caso la Parte richiesta è tenuta ad informare preventivamente l'altra Parte della necessità di procedere alla divulgazione delle informazioni, e a consultarsi con lei, nei limiti consentiti dal diritto applicabile, sul modo in cui effettuare la rivelazione od opporsi a tale richiesta.

Art. 13 – Trattamento dei dati e privacy policy

1. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti (<https://www.unipd.it/informativa-personale-collaboratori> e <https://dpo.infn.it/>).
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti ai quali viene permesso, a qualunque titolo, l'utilizzo di risorse di calcolo o storage fornite dall'Infrastruttura CloudVeneto, le Parti operano in qualità di contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, come specificato nell'allegato Accordo di contitolarità (all. 3), che costituisce parte integrante del presente Accordo.
3. Con riferimento all'eventuale trattamento di dati personali oggetto delle specifiche attività di ricerca scientifica e trasferiti nella piattaforma CloudVeneto, i ruoli e le responsabilità delle Parti sono disciplinati nell'ambito delle linee guida approvate dal Comitato di gestione ai sensi dell'art. 8, comma 5 e dagli accordi stipulati con gli eventuali soggetti terzi coinvolti ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Art. 14 – Durata

1. Il presente Accordo ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale.
2. L'Accordo potrà essere modificato, prorogato o rinnovato mediante apposito accordo scritto tra le Parti previa approvazione dei rispettivi organi competenti.
3. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo qualora intervengano fatti o provvedimenti, i quali mutino le condizioni concordate o rendano impossibile la realizzazione delle attività in esso previste, con riferimento anche a quanto sarà previsto con l'eventuale rinnovo della Convenzione Quadro richiamata in premessa. Il recesso dovrà comunque essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra Parte compatibilmente con le attività in essere.
4. La comunicazione di recesso dovrà essere inviata all'altra Parte tramite PEC, e per conoscenza ai coordinatori dei comitati, almeno 60 giorni prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia.
5. Il recesso dovrà far salve – compatibilmente con le cause del recesso - le attività eventualmente in corso che dovranno essere portate a compimento.

Art.15 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa riferimento alla Convenzione Quadro stipulata tra l'INFN e l'Università degli Studi di Padova in data 30 aprile 2020 richiamata in premessa ed eventuale relativa modifica, proroga o rinnovo.

Art.16 – Sottoscrizione

1. Il presente Accordo viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.
2. L'imposta di bollo è assolta virtualmente dall'Università degli Studi di Padova in base all'autorizzazione rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991 prot. n.4443/91/2T. INFN provvederà al rimborso del 50% della spesa sostenuta dall'Ateneo.

Allegati:

Allegato 1: attrezzature UNIPD

Allegato 2: attrezzature INFN

Allegato 3: accordo di contitolarità

Per l'Università degli Studi di Padova.
La Rettrice
Prof.ssa Daniela Mapelli

Per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
Il Presidente
Prof. Antonio Zoccoli



DATA: 27/07/2026

Firmato digitalmente da: Daniela Mapelli
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA/00742430283
Limitazioni d'uso: Explicit Text: I titolari fanno uso del certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 27/07/2026 16:51:10

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

[Art. 26 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)]

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

1. L'Università degli Studi di Padova, di seguito denominata "Università" e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Sezione di Padova e Laboratori Nazionali di Legnaro, di seguito denominato INFN, assumono il ruolo di contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, nell'esecuzione dell'Accordo di gestione dell'infrastruttura di calcolo scientifico denominata CloudVeneto, di seguito denominato "Contratto principale".

2. Con il presente accordo, l'Università e l'INFN, di seguito denominati "Parti" o "Contitolari", stabiliscono congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto principale e determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii (Codice in materia di protezione dei dati personali), con riferimento al trattamento dei dati personali indicati all'art. 2 del presente accordo.

3. Ciascuna Parte individua quale punto di contatto relativo alle attività indicate nel presente accordo:

- a) per l'Università degli Studi di Padova: i 2 membri designati dall'Università degli Studi di Padova nel Comitato di Gestione di CloudVeneto;
- b) per l'INFN: i 2 membri designati dall'INFN nel Comitato di Gestione di CloudVeneto.

Art. 2 - Finalità e dati oggetto del trattamento

1. I dati personali acquisiti con modalità informatizzata sono trattati esclusivamente per le finalità previste dal Contratto principale e per l'adempimento di obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

2. Lo svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del Contratto principale prevede il trattamento dei dati personali indicati nei successivi commi per le seguenti finalità:

- a) supportare il calcolo scientifico per le esigenze delle attività di ricerca dei progetti che utilizzano il calcolo scientifico per le singole Parti e anche per i progetti di comune interesse;
- b) supportare il calcolo scientifico dei partner, pubblici e/o privati, nell'ambito di progetti a cui partecipano INFN e l'Università degli Studi di Padova anche separatamente;
- c) sviluppare e implementare nuove tecnologie per il calcolo scientifico ad alte prestazioni per favorire le comunità scientifiche delle Parti;
- d) promuovere e svolgere attività di divulgazione, didattica e di alta formazione nel campo del calcolo ad alte prestazioni e dell'analisi dei dati.

3. Nello svolgimento del Contratto principale sono trattati i dati personali degli utenti ai quali viene permesso, a qualunque titolo, l'utilizzo di risorse di calcolo o storage fornite dall'infrastruttura CloudVeneto.

4. Per l'esecuzione delle attività sopra indicate, saranno trattati dai componenti del Gruppo Tecnico di di CloudVeneto, le seguenti tipologie di dati personali:

- a) dati forniti dall'interessato durante la registrazione sulla piattaforma CloudVeneto: nome, cognome, indirizzo e-mail, descrizione del progetto scientifico;
- b) dati che vengono generati automaticamente da parte dei servizi di CloudVeneto: dati di accesso o tentativo di accesso, di creazione/cancellazione/modifica di istanze (es. virtual machine) sull'infrastruttura CloudVeneto, informazioni relative alle attività in rete;
- c) dati presenti nei messaggi di posta elettronica inviati al Gruppo Tecnico in maniera esplicita e volontaria dagli utenti per richieste di supporto tecnico o per altre esigenze.

5. Le Parti concordano che non potranno essere trattenuti o elaborati i dati personali condivisi per un periodo maggiore di quello necessario al raggiungimento delle finalità concordate più a lungo del necessario per l'esecuzione degli scopi concordati, e comunque non oltre 1 anno.

6. Con riferimento all'eventuale trattamento di dati personali oggetto delle specifiche attività di ricerca scientifica e trasferiti nella piattaforma CloudVeneto, i ruoli e le responsabilità delle Parti sono disciplinati dalle linee guida adottate ai sensi dell'art. 8, comma 5 dell'Accordo di gestione e dagli accordi stipulati con gli eventuali soggetti terzi coinvolti ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Art. 3 - Obblighi e responsabilità dei contitolari

1. Le Parti, per il tramite del Gruppo Tecnico di CloudVeneto, si impegnano a pubblicare l'informativa privacy sulla pagina web di accesso dell'infrastruttura CloudVeneto unitamente al contenuto del presente accordo, eventualmente in forma sintetica.

2. Ciascuna parte garantisce il rispetto dei principi di liceità, finalità, proporzionalità e minimizzazione dei dati personali trattati e del relativo trattamento effettuato.

3. Le Parti (per il tramite del Gruppo Tecnico di CloudVeneto) si impegnano ad adottare le misure tecniche ed organizzative a tutela dei dati personali, secondo quanto previsto nell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, e, ove necessario, a predisporre congiuntamente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali in conformità all'art. 35 del Regolamento UE 2016/679.

4. Le Parti (per il tramite del Gruppo Tecnico di CloudVeneto) adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i diritti degli interessati, in particolare ai sensi degli articoli da 12 a 22 del GDPR, possano essere garantiti in qualsiasi momento entro i termini di legge.

5. Le Parti (per il tramite del Comitato di Gestione) si impegnano a fornire gratuitamente all'interessato le informazioni richieste ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR in forma precisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile in un linguaggio chiaro e semplice e ad acquisire il consenso (se occorre, previa condivisione tra le Parti)

6. Le Parti (per il tramite del Comitato di Gestione) si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità in materia di protezione dei dati (art. 26, par. 2, del GDPR).

7. Gli interessati possono far valere i diritti che spettano loro ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR in particolare per l'informazione o la correzione e la cancellazione dei dati personali, nei confronti dei punti di contatto di entrambe le Parti contraenti. La parte ricevente - ove la richiesta pervenga a soggetto diverso da quello cui compete l'attività di trattamento oggetto della richiesta stessa - si impegna a trasmettere tale richiesta all'altra parte senza ingiustificato ritardo. Quest'ultima è tenuta a fornire immediatamente alla Parte contraente richiedente le informazioni necessarie per la fornitura di informazioni nella sua sfera di influenza.

8. Se i dati personali devono essere cancellati, entrambe le Parti si informano reciprocamente in anticipo. Una delle due Parti può opporsi alla cancellazione se ricorrono le condizioni di cui all'art. 17, par. 3, del GDPR.

9. Quando nominano autonomamente responsabili del trattamento nell'ambito del presente accordo, le Parti si impegnano a concludere un contratto ai sensi dell'art. 28 GDPR informando l'altra Parte (tramite i rispettivi membri nel Comitato di Gestione di CloudVeneto) prima di concludere il contratto stesso, incaricando solo soggetti che soddisfano i requisiti della legge sulla protezione dei dati.

10. Le Parti si impegnano a non trasferire i dati fuori della UE se non assicurando il rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Capo V del Regolamento UE 2016/679 ed informandosi reciprocamente e preventivamente.

11. Le Parti sono solidalmente responsabili nei confronti degli interessati per i danni causati da trattamenti non conformi al GDPR, fatta salva l'azione di regresso prevista dall'articolo 6.

Art. 4 - Comunicazioni per violazioni di dati personali

1. Le parti individuano nel Coordinatore del Comitato di Gestione di CloudVeneto il soggetto in grado di operare con la massima celerità in caso di violazione di dati personali e gli assegnano pertanto il compito di provvedere alla notifica al Garante per la protezione dei dati personali, disciplinata all'art. 33 GDPR.

2. Il Coordinatore del comitato di gestione informa immediatamente i Contitolari del trattamento, tramite i rispettivi rappresentanti nel Comitato di Gestione di CloudVeneto, di essere venuto a conoscenza della violazione. Qualora la violazione rappresenti un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il Coordinatore del comitato di gestione senza ingiustificato ritardo e entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, effettua la notificazione al Garante per la protezione dei dati personali, informando contestualmente via mail i DPO dei Contitolari. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo. Nel caso in cui la violazione non rappresenti un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il Coordinatore del comitato di gestione ne dà comunque notizia ai DPO dei Contitolari, senza ingiustificato ritardo.

3. Nella notifica, predisposta secondo il contenuto di cui all'art. 33, par. 3, del GDPR, saranno indicati i dati di contatto del Coordinatore del Comitato di Gestione quale soggetto in grado di fornire ogni informazione circa la violazione occorsa e rilevata.

4. Fatte salve le azioni da intraprendere con somma urgenza, che il Coordinatore del Comitato di Gestione deve adeguatamente motivare la valutazione delle conseguenze della violazione. L'individuazione delle misure da adottare per porre rimedio alla violazione è effettuata dal Comitato di gestione che ne dispone l'attuazione.

5. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, i Contitolari del trattamento, per il tramite del Coordinatore del Comitato di Gestione, comunicano la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo, ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

Art. 5 - Sicurezza delle informazioni

1. Le parti (per il tramite del Gruppo Tecnico di CloudVeneto) adottano le misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei limiti delle funzioni esercitate e delle rispettive prerogative e tenendo conto anche dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità di trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle linee guida definite ai sensi dell'art. 8, comma 5 dell'Accordo di gestione.

2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza i singoli Contitolari tengono conto dei rischi di perdita, distruzione, modifica, divulgazione non autorizzata, accesso accidentale o illecito a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. I Contitolari si impegnano a stabilire, attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, con riferimento a strumenti, archivi e supporti cartacei, digitali e informatici. Nei limiti del possibile, le Parti si impegnano a trattare i dati personali utilizzando esclusivamente procedure e supporti elettronici.

4. In particolare, i Contitolari adottano le seguenti misure di sicurezza, per il tramite del Gruppo Tecnico:

- a. Sono definite configurazioni standard sicure per i server dell'infrastruttura CloudVeneto. I server vengono installati e configurati con procedure automatiche per l'enforcement di queste configurazioni;
- b. I sistemi dell'infrastruttura vengono tenuti aggiornati applicando quando necessario le patch di sicurezza;
- c. Le istanze degli utenti vengono per default create su rete privata. Solo in casi particolari vengono concessi numeri IP pubblici;
- d. Vengono fatte regolari scansioni sui servizi esposti in rete per rilevare eventuali vulnerabilità;
- e. In tutti i sistemi solo le porte di rete strettamente necessarie sono abilitate; vengono utilizzati firewall per impedire l'accesso a eventuali servizi non necessari;
- f. I log file vengono mantenuti per una durata compatibile con la normativa vigente. I file di log più vecchi vengono automaticamente cancellati;

- g. I privilegi di amministrazione sui server dell'infrastruttura CloudVeneto sono dati ai soli membri del Gruppo Tecnico, che hanno tutte le necessarie competenze;
- h. Le utenze amministrative hanno credenziali di elevata robustezza;
- i. Tutte le utenze sono nominative e riconducibili ad una sola persona;
- j. Tutti gli account degli utenti hanno una durata di massimo 3 anni (rinnovabile). Alla scadenza gli account vengono automaticamente disabilitati;
- k. Vengono fatti controlli sulle password degli utenti, per verificare che non siano banali o presenti nei dizionari di qualsiasi lingua.

Art. 6 - Responsabilità solidale e azione di regresso

1. Le Parti sono solidalmente responsabili nei confronti degli interessati per i danni causati da trattamenti non conformi al GDPR, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ogni Contitolare per le operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo. Pertanto, ogni Contitolare potrà trovarsi nella condizione di dover risarcire *in toto* l'interessato che dimostri di essere stato danneggiato dal trattamento e, soltanto in un momento successivo, potrà rivalersi sull'altro Contitolare responsabile o co-responsabile dell'effettivo danno, esercitando la c.d. azione di regresso.

2. In caso di sanzioni emanate dalle Autorità competenti e riferibili ai trattamenti in oggetto, il peso della sanzione grava su tutti i Contitolari, *pro quota* e in solido tra loro. Se emerge in modo inequivocabile la responsabilità di uno solo dei Contitolari, l'onere di assolvere la sanzione grava unicamente sul Contitolare effettivamente responsabile della violazione.

Art. 7 - Sottoscrizione, validità e modifica dell'Accordo

1. Il presente accordo si considera sottoscritto a tutti gli effetti di legge con la sottoscrizione del Contratto principale, del quale è parte integrante ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Contratto principale.

2. Le modifiche o integrazioni al presente Accordo possono essere apportate esclusivamente tramite dichiarazione sottoscritta dalle Parti, per il tramite del Comitato di Gestione di CloudVeneto.

3. Il presente Accordo, in ogni sua parte, è stato oggetto di specifica negoziazione e quindi non si applicano gli articoli 1341 e 1342 c.c.

4. Per ogni altro aspetto non trattato esplicitamente nel presente Accordo, si rinvia alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8 - Durata

1. Il presente Accordo ha efficacia per tutta la durata del Contratto principale a cui si riferisce e pertanto termina con la cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, del Contratto principale.

2. Sono fatti salvi gli obblighi di conservazione temporanea, trasmissione o distruzione dei dati personali previsti dal presente accordo.